

Nuovo Atto di Regolamentazione delle attività e destinazione delle aree e pertinenze demaniali nel porto di Cetara

Art. 1 Ambito Portuale

Ai fini del presente provvedimento e per ogni altro eventuale aspetto di natura regolamentare da essa discendente, l'ambito portuale del Porto di Cetara consiste nel complesso di opere ed aree a terra e a mare delimitate dalla dividente di colore rosso tratto e punto, congiungente i punti esterni del molo di sopraflutto e di sottoflutto, come riportato nell'allegato "STRALCIO PLANIMETRICO", costituente parte integrante del presente provvedimento (d'ora innanzi, planimetria regolamentazione).

Art. 2 Ormeggio e sosta unità da pesca, da traffico e da diporto

1. L'ormeggio e la sosta delle unità da pesca, da traffico e da diporto sono consentiti esclusivamente nelle apposite aree a ciò destinate, come evidenziate nella planimetria e disciplinate dai seguenti articoli.
2. È vietato l'ormeggio a qualsiasi unità in tutti i tratti di banchina evidenziati in rosso nell'allegata planimetria senza specifica destinazione, fatte salve quindi le eccezioni disciplinate dal presente provvedimento.
3. L'Ufficio locale marittimo di Cetara, in deroga a quanto disposto dai precedenti commi, può autorizzare l'ormeggio e la sosta anche in aree diverse, previa adozione di apposito provvedimento, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie, tenendo conto della tipologia, delle caratteristiche tecniche e del pescaggio delle unità.
4. I trasgressori del presente provvedimento sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 11, nonché, se applicabile, alla rimozione d'ufficio delle unità a proprie spese, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav..

Art. 3 Molo di sottoflutto

1. Lo specchio acqueo prospiciente il tratto di banchina interno del molo di sottoflutto "Madonnina" delle dimensioni di mq 765,00 (mt. 51,00 x 15,00), evidenziato in blu nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle sole unità da pesca e lampare, sia a remi che a motore, di lunghezza fuori tutto non superiore a 15 metri, esclusivamente ormeggiate di punta.
2. La testata del molo per una lunghezza di mt. 16,00, evidenziata in verde nella planimetria, è destinata esclusivamente all'ormeggio delle unità da traffico passeggeri, limitatamente alle operazioni di sbarco e imbarco e comunque con un tempo non superiore a 20 minuti dall'arrivo ed ai mezzi di emergenza e delle Forze dell'Ordine.

3. Il lato esterno del molo per una lunghezza di mt. 54,60, evidenziato in blu nella planimetria, è destinato al diporto.
4. L'Area **M1**, avente dimensioni di ml 50 x mt. 2,00 pari a mq 100, evidenziata in verde chiaro nella planimetria può essere allestita con arredo pubblico; Tuttavia l'Autorità Marittima può consentire lo stazionamento temporaneo (massimo 5 giorni) di piccole reti da pesca da porsi in appositi contenitori recanti il numero di iscrizione della barca da pesca a cui appartengono.
5. L'Area **M**, avente dimensioni di ml 6 x 35,5, pari a mq 213, evidenziata in rosso nella planimetria, è destinata alla sosta di veicoli residenti nel numero indicato con segnaletica orizzontale. La parte iniziale di questa area ed in particolare per una misura di ml. 20 X 3, pari a mq. 60, evidenziata in verde tratteggiato (Area **M'**), può essere destinata allo svolgimento di attività mercatale.
6. L'Area **M2**, avente dimensioni pari a mq 32 (mt. 8,00 x 4,00), in testata molo evidenziata in blu scuro nella planimetria, è utilizzata per il posizionamento di N. 2 gazebo con panchine per allestimento area di attesa imbarco e sbarco passeggeri.
7. L'Area **M3** (lato spiaggia), avente dimensioni di ml 2 x 48, pari a mq 96, è adibita a deposito di moduli di pontili galleggianti nel periodo che va dal 1 ottobre al 31 maggio e, nel resto dell'anno, per parte della suddetta area, di circa 30 mq, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, può essere occupata con postazioni di lavoro dotate di ombrelloni e/o box biglietterie su ruote asserviti alle ditte di charter nautico e collegamenti marittimi, e/o Info Point purchè preventivamente autorizzate dall'Ente Regionale e dal Comune di Cetara.
8. Al disotto del piano di banchina del molo di sottoflutto possono trovare sede impianti e sottoservizi.

Art. 4
Banchina di riva

1. Sul ciglio di banchina di riva deve essere installata dal concessionario un sistema di protezione onde evitare l'accidentale caduta in mare.
2. Nel primo tratto della banchina di riva, a partire dalla radice del molo di sottoflutto e per una lunghezza di mt. 9,80 circa evidenziato in rosso nella planimetria, sono consentite le operazioni di varo ed alaggio con autogru semprechè in possesso di autorizzazione ex art 68 Cod. Nav.,Pertanto nello specchio acqueo prospiciente tale tratto (mt. 2,80 x 8,00 circa) evidenziato in verde in planimetria è vietato l'ormeggio per agevolare le operazioni di alaggio e varo.
3. Il successivo tratto di banchina evidenziato in planimetria per una lunghezza di mt 28,80 a partire dallo specchio acqueo destinato all'alaggio e varo (escluso) è destinato al punto di sbarco.

4. Il pontile galleggiante di mt. 50,25 prospiciente il tratto di banchina posizionato ad una distanza di circa mt. 38,00 dalla radice del molo di sottoflutto è destinato all'ormeggio bilaterale di cui: unità da pesca alla sinistra del pontile per una lunghezza massima di mt. 8,00 e diporto alla destra del pontile per una lunghezza massima di mt.10,00;
5. Il secondo tratto della banchina di riva, evidenziato in blu nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle unità da diporto mediante l'installazione di un pontile galleggiante di lunghezza di mt. 70,00 da posizionarsi ad una distanza di mt.46,00 circa dal pontile di cui al comma 3. Su tale tratto di banchina, alla sinistra del pontile è possibile installare una postazione di guardiania e controllo. Tale pontile è posizionato sullo specchio acqueo contraddistinto con la lettera **L**, pari a mq 5.039,00 ed evidenziato in blu nella planimetria, che è destinato all'ormeggio per nautica da diporto lft non superiore a 18 metri;
6. Lo specchio acqueo evidenziato in verde di mq 30,00 (mt. 12 x mt. 2,5) posizionato ad una distanza di mt. 10,00 dal molo di sopraflutto, è destinato, all'occorrenza, all'accosto di qualsiasi tipo di unità per il solo tempo strettamente necessario al conferimento di oli esausti, acque di sentina e/o acque nere presso il relativo punto di aspirazione ivi presente, nel rispetto delle vigenti normative in materia ed ulteriori disposizioni di carattere locale.
7. L'Area **A**, avente dimensioni di ml 5 x 5, pari a mq. 25, evidenziata in rosso nella planimetria, è destinata alla sosta dei veicoli, per un totale di n. 2 veicoli, condotti dal personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Cetara.
8. L'Area **B**, avente dimensioni di ml 7.5 x 5, pari a mq. 37,5 evidenziata in giallo nella planimetria, è destinata alla sosta dei veicoli, per un totale di n. 2 veicoli, condotti dal personale in servizio della Giunta Regionale della Campania, dell'Autorità Doganale e Agenzia del Demanio.
9. L'Area **C**, di dimensioni pari a mq. 48,00 circa evidenziata in verde nella planimetria, è destinata alla sosta di veicoli di persone diversamente abili.
10. L'Area **D**, avente dimensioni pari a mq. 115,00 circa evidenziata in verde nella planimetria, è destinata alla sosta autocarri frigo, sosta autoveicoli e all'occorrenza deposito pontili galleggianti per eventuali manutenzioni.
11. L'Area **D1**, avente dimensioni pari a mq 93,96 circa evidenziata in verde nella planimetria, è destinata alla sosta dei veicoli residenti autorizzati.
12. L'Area **E**, avente dimensioni pari a mq. 37,00, evidenziata in arancione nella planimetria, è destinata, in attuazione alla D.G.R. n. 335/2012 (Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi), ad "Isola Ecologica Portuale" con recinzione

perimetrale amovibile, per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti dalle navi, inclusi gli ingombranti quali cassette per il pescato, pallets, reti in disuso, cordami, etc. E' altresì presente una sottozona avente dimensioni di ml 6 x 3, pari a mq. 18, opportunamente recintata, destinata allo stoccaggio temporaneo di rifiuti speciali prodotti dalle navi quali oli esausti, filtri e taniche con residui di olio, di carburanti o di vernici nonché, batterie esaurite.

13.L'Area **F**, avente dimensioni pari a mq. 212,00, evidenziata in verde nella planimetria, è destinata alla sosta di veicoli residenti autorizzati.

14.L'area **Z** avente dimensioni mt. 7,00 x mt. 3,00 è destinata alla sosta veicoli dell'amministrazione comunale e nel periodo tra il 01/12 e il 31/03 a sosta per manutenzione delle unità da pesca, in un numero non superiore a 2, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le unità devono poggiare su selle in legno;
- b) le operazioni non possono durare più di 7 giorni;
- c) le operazioni devono preventivamente essere autorizzate dall'Ufficio Locale Marittimo di Cetara, che provvederà a darne comunicazione al Comando di Polizia municipale di Cetara e alla Regione Campania.

15.L'Area **G**, avente dimensioni pari a mq. 388,00 circa evidenziata in verde nella planimetria, è destinata alla sosta dei veicoli residenti autorizzati.

16.L'Area **H**, avente dimensioni pari a mq. 215,00 evidenziata in verde nella planimetria, è destinata alla sosta veicoli e motorini residenti autorizzati.

17.Il piccolo locale indicato con la lettera **Q** di dimensioni pari a mq 8,50 circa è destinato al posizionamento di macchinari ed attrezzature utili all'espletamento dell'attività diportistica.

18.L'Area **T** di dimensioni pari a mq 12,00 è destinata al posizionamento di un deposito attrezzature turistico ricreative.

19.Al disotto del piano di banchina possono trovare sede impianti e sottoservizi.

Art. 5 **Molo di sopraflutto**

1. Il tratto di banchina del primo braccio del molo di sopraflutto, evidenziato in blu tratteggiato nella planimetria, per una lunghezza di circa mt. 73,00, è destinato all'ormeggio di unità da diporto.
2. Il successivo tratto di banchina per una lunghezza di mt. 3,90 circa è destinato all'ormeggio delle imbarcazioni delle Forze dell'Ordine e della Capitaneria di Porto.

3. Il tratto di banchina, di estensione pari a circa 15 mt, nel gomito compreso tra il primo ed il secondo braccio del molo di sopraflutto evidenziato in giallo tratteggiato, è destinato all'attracco delle unità da pesca.
4. Il tratto di banchina di banchina del secondo braccio del molo di sopraflutto per una lunghezza di ml 106,50 sono destinati al punto di sbarco.
5. Parte del successivo tratto di banchina del secondo braccio del molo di sopraflutto di cui al precedente comma, evidenziato in blu nella planimetria, per una lunghezza di circa ml 96,50, è destinato anche all'ormeggio di unità da pesca tipo tonnare, anche a pacchetto sino ad un massimo di due unità e, quando libero, ad altre unità navali anche da diporto in transito, per un massimo di 48 ore. L'attracco e la permanenza di qualsiasi tipo di unità è subordinato ad espressa autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Cetara. Gli altri pescherecci eventualmente presenti o in previsione di arrivo, qualora non operativi (pertanto non esercitanti l'attività di pesca), devono lasciare l'ormeggio dopo una sosta massima di 48 ore, salvo casi di documentate necessità autorizzati dall'autorità marittima locale.
6. Nei locali immediatamente precedenti all'ufficio locale marittimo è consentito l'utilizzo per sedi operative ed uffici delle amministrazioni pubbliche.
7. Nei locali del molo di sopraflutto immediatamente successivi all'Ufficio Locale Marittimo indicati in planimetria con la lettera W è consentito allestire un'attività turistico ricreativa.
8. L'Area **R**, avente dimensioni pari a circa mq. 292,50, evidenziata in azzurro nella planimetria è un'area destinata a manifestazioni turistico-ricreative di breve durata, nel rispetto delle ulteriori vigenti disposizioni in materia e, all'occorrenza, previa autorizzazione dell'Ufficio Locale marittimo di Cetara, a riparazioni straordinarie di grandi reti da pesca.
9. Le due banchine a sbalzo in ferro installate alla testata del molo di sopraflutto sono adibite all'ormeggio ed operazioni varie delle unità da pesca e all'ormeggio delle Forze dell'Ordine e di emergenza; In assenza di tali unità potranno ormeggiare su quella esterna in testata, altri tipi di unità in transito per un periodo massimo di 48 ore previa autorizzazione dell'Autorità Marittima Locale;
10. Lungo il secondo tratto del molo di sopraflutto, le aree indicate in planimetria con la lettera Z2 sono destinate per la posa temporanea e relative operazioni di manutenzione/riparazione di reti da pesca di grandi dimensioni e/o all'occorrenza.

11. I locali ricavati nel molo di sopraflutto ad esclusione di quelli citati nei commi precedenti potranno essere destinati a deposito attrezzature per la pesca.

12. Al disotto del piano di banchina possono trovare sede impianti e sottoservizi.

Art. 6

Movimenti delle unità in porto

1. La navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi in ambito portuale sono disciplinati dalla competente Autorità Marittima con apposita ordinanza di sicurezza.

2. Per motivi inerenti la sicurezza, l'esercizio della navigazione può essere temporaneamente sospeso dall'Autorità marittima.

Art. 7

Obblighi dei concessionari

1. In considerazione della peculiarità peschereccia e turistica del porto, i concessionari hanno l'obbligo di:

- a) riservare il 10% dei posti della capacità ricettiva alle imbarcazioni in transito con tempi e modalità di cui al D.D. Regione Campania n. 12 del 6.3.2008;
- b) comunicare all'Ufficio locale marittimo di Cetara il recapito dei responsabili delle aree in concessione;
- c) curare la pulizia ordinaria dello specchio acqueo portuale, delle aree a terra, dei moli e delle banchine in concessione, nonché di quelli prospicienti la propria concessione demaniale marittima;
- d) sistemare, nell'intero ambito portuale, un numero adeguato di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani e speciali, curandone lo smaltimento, conformandosi a quanto previsto dal vigente Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi;
- e) gestire le aree demaniali portuali e tutte le attività connesse in conformità a quanto previsto dalla concessione demaniale marittima;
- f) dotare le concessioni demaniali dei necessari dispositivi antincendio in osservanza al D.D. Regione Campania n. 12 del 6.3.2008.

Art. 8

Tiro a secco unità

1. Nel porto di Cetara è consentito il tiro a secco di unità navali solo in casi di emergenza, a seguito di disposizioni impartite dall'Ufficio Locale marittimo di Cetara, con deposito temporaneo delle unità alate presso le aree di cui all'art. 4, comma 13 (Area Z'), tali operazioni possono essere eseguite solo da ditte autorizzate ai sensi dell'art. 68 cod nav dandone preavviso all'ufficio locale marittimo di Cetara.

Art. 9

Circolazione di persone e veicoli in ambito portuale

1. L'accesso pedonale e veicolare è consentito senza formalità.
2. I veicoli possono sostare nelle aree appositamente destinate, delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, solo se muniti di permesso.
3. Il permesso di sosta è rilasciato dall'Amministrazione comunale secondo proprio regolamento e comunque a:
 - a) proprietari, armatori e marittimi imbarcati su unità regolarmente operanti nel porto di Cetara;
 - b) residenti aventi diritto in dipendenza del suddetto regolamento comunale.
4. A coloro che ne faranno richiesta viene rilasciato un contrassegno, su cui è riportato il numero di targa dei veicoli autorizzati.
5. Il permesso deve essere mantenuto costantemente esposto sul veicolo in modo ben visibile;
6. La circolazione e sosta dei veicoli sono vietate sul molo di sopraflutto, tranne quando sia necessario effettuare il carico e lo scarico di merci/attrezzature o per altre operazioni correlate alle attività portuali in genere che richiedano l'uso di veicoli i quali, in ogni caso, devono essere condotti da proprietari, armatori o personale marittimo imbarcato sulle unità ivi ormeggiate tranne per quelle autorizzati dall'Autorità Marittima o Ente Regionale.
7. I veicoli in sosta, inclusi quelli di cui al successivo comma 13, non devono in alcun modo intralciare la circolazione portuale e soprattutto l'eventuale transito di mezzi di soccorso e/o di forze dell'ordine.
8. Il limite di velocità è di 20 Km/h.
9. E' sempre vietata la sosta:
 - a) a meno di 2,5 metri dal ciglio banchina;
 - b) sopra i chiusini e tombini di deflusso delle acque;
 - c) in corrispondenza delle bocche antincendio e prese d'acqua;
 - d) nel raggio di evoluzione dei mezzi meccanici di bordo e di terra;
 - e) a meno di 1 metro dalla palificazione di sostegno dell'impianto di illuminazione.
10. Possono accedere, circolare e sostare senza permesso, in deroga alle modalità e tempi di cui ai precedenti commi da 3 a 8:
 - a) i mezzi di servizio del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera;
 - b) i mezzi di servizio delle forze dell'ordine ed i mezzi di soccorso;
 - c) i mezzi del personale della Giunta Regionale della Campania, muniti di apposito permesso rilasciato dall'Amministrazione regionale, che deve essere ben esposto;

- d) i mezzi di servizio dell’Agenzia del Demanio o i mezzi privati dalla stessa autorizzati per motivi di servizio, purchè muniti di contrassegno identificativo, che deve essere ben esposto;
 - e) i mezzi muniti di MOD. 119 (Cent.) di cui al D.M. 9 marzo 1994, n. 112, purché ben esposto;
 - f) i veicoli condotti da persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno previsto dalla vigente normativa in materia, mentre per i conduttori al servizio delle predette persone vanno nell’area C.
11. L’Autorità marittima si riserva la facoltà di limitare, in caso di particolari necessità, il transito di veicoli e persone nell’ambito portuale.
12. Ulteriori disposizioni inerenti l’accesso, la circolazione e la sosta delle persone e dei veicoli nel porto di Cetara, nonché sui pontili galleggianti in concessione, sono contenute in apposita ordinanza emanata dalla competente Autorità Marittima.

Art. 10 **Divieti**

1. Nel Porto di Cetara è vietato:
- a) sostare o ancorare nel bacino portuale al di fuori delle aree destinate a tale scopo dal presente provvedimento;
 - b) effettuare lavori di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
 - c) disperdere agenti inquinanti e usare detersivi non biodegradabili per il lavaggio delle unità;
 - d) esercitare la balneazione nel bacino portuale e nel canale di accesso;
 - e) effettuare lavori o usare la fiamma ossidrica su unità navali, senza la prescritta autorizzazione come da vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto;
 - f) ingombrare le banchine, i moli e i pontili con attrezzi da pesca o qualsiasi altro materiale, se non espressamente autorizzati dall’autorità Marittima.
 - g) usare detersivi per lavare qualsiasi mezzo navale, veicolo o oggetto. E’ in ogni caso vietato anche il solo risciacquo dei veicoli adibiti al trasporto/vendita di prodotti ittici;
 - h) al di fuori delle aree in concessione, svolgere l’attività di assistenza all’ormeggio, operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale non espressamente autorizzata ai sensi dell’art. 68 cod. nav. e della eventuale ulteriore normativa vigente in materia.

Art. 11 **Sanzioni**

1. Le violazioni del presente provvedimento sono punite, salvo che non costituiscano uno specifico reato o diverso illecito amministrativo, a norma degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 Cod. Nav., art.53 D.Lgs. n.171/2005, nonché da quanto previsto dall’art. 6 comma 14, d.lgs. n. 285/1992, e ss. mm. e ii..
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano la rimozione forzata a spese dell’interessato, ai sensi dell’art. 54 Cod. Nav..

3. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione, il relativo Regolamento per l'esecuzione e la normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione, salvaguardia dell'ambiente e circolazione stradale.

Art. 12

Entrata in vigore ed abrogazione di norme

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della affissione presso gli uffici dell'Autorità Marittima.
2. A decorrere dalla stessa data sono abrogate l'Ordinanza n°01/03/fc del 31/07/2003 e ogni altra norma il cui contenuto sia in contrasto con le disposizioni contenute nel presente provvedimento.
3. A decorrere dalla stessa data è abrogato il Decreto Dirigenziale n. 13 del 30.3.2007 della Giunta Regionale della Campania a firma congiunta con la Capitaneria di porto di Salerno e ogni altra norma il cui contenuto sia in contrasto con le disposizioni contenute nel presente provvedimento.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.